



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per Regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le alienazioni e permutazioni dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-13-provvedimento-abrogato->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

